

98.050

**Rapporto
concernente le misure tariffali prese nel corso
del 1° semestre 1998**

del 19 agosto 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1998 proponendovi di prenderne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 agosto 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Rapporto

Misure fondate sulla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)

(RS 632.10)

Visto l'articolo 13 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane, il nostro Collegio presenta un rapporto semestrale all'Assemblea federale in particolare se ha modificato le aliquote doganali in virtù dell'articolo 4 LTD.

Il presente rapporto presenta le misure da noi approvate ed entrate in vigore nel corso del 1° semestre 1998.

A tal fine l'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate (art. 13 cpv. 2), debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

1 **Ordinanza del 19 novembre 1997 concernente la modifica della tariffa d'importazione allegata alla legge sulla tariffa delle dogane** (RU 1997 2831)

L'ordinanza sulle preferenze tariffali, entrata in vigore il 1° marzo 1997, prevedeva tre aliquote di dazio all'importazione di caffè non torrefatto: l'aliquota normale, l'aliquota generale per i Paesi in sviluppo e l'aliquota PMA per i Paesi in sviluppo meno avanzati.

Secondo le regole d'origine, le merci che beneficiano di preferenze tariffali devono essere trasportate direttamente in Svizzera dal Paese beneficiario. È concessa la preferenza doganale se l'origine della merce è attestata da un certificato d'origine.

Nella maggior parte dei casi però il caffè non torrefatto, alla rinfusa, viene esportato mediante carico completo e la destinazione dei diversi lotti è di norma conosciuta solo dopo il caricamento, motivo per cui gli esportatori non sono in grado di soddisfare le esigenze svizzere in materia d'origine, salvo esborso di ingenti somme. Di conseguenza, uno sdoganamento all'aliquota preferenziale generale è praticamente impossibile.

Per rimediare a questa situazione e siccome la totalità del caffè non torrefatto proviene dai Paesi in sviluppo, l'aliquota normale di franchi 42.50 i 100 kg lordi, il 1° gennaio 1998, è stata ridotta autonomamente ai livelli dell'aliquota generale di franchi 37.40 i 100 kg lordi. Tutte le importazioni di caffè non torrefatto saranno d'ora innanzi ammesse all'aliquota preferenziale generale senza certificato d'origine. È stata così ripristinata la normativa in vigore prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

2 Ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1998

(RS 632.422.0; RU 1998 1234)

Il 1° gennaio 1995 l'Austria, la Svezia e la Finlandia sono uscite dall'AELS per aderire all'UE. Dato che gli scambi in franchigia doganale di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati sono più numerosi in seno all'AELS che non tra la Svizzera e la CE, ciò avrebbe comportato una diminuzione del libero scambio. Per ovviare a tale situazione, la CE e la Svizzera hanno convenuto, per i prodotti di maggiore rilevanza immessi in franchigia doganale nel quadro dell'AELS, senza peraltro essere oggetto di una liberalizzazione nel traffico Svizzera-CE, di mantenere la franchigia doganale autonoma nel quadro dei flussi economici precedenti tra la Svizzera e i tre Paesi che hanno aderito all'UE.

Siccome non è stata frattanto trovata una soluzione contrattuale, la CE e la Svizzera hanno convenuto di prorogare per tutto il 1998 i contingenti doganali autonomi e reciproci istituiti nel 1995 (FF 1995 IV 414), prorogati una prima volta nel 1996 (FF 1996 IV 1072) e nel 1997 (FF 1997 IV 608).

0737

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto del 19 agosto 1998² concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1998,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 19 novembre 1997³ che modifica la tariffa d'importazione allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (allegato 1);
- b. l'ordinanza dell'8 dicembre 1997⁴ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1998 (allegato 2).

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

0738

¹ RS 632.10

² FF 1998 3554

³ RU 1997 2831

⁴ RS 632.422.0; RU 1998 1234

**Ordinanza
sulla tariffa d'importazione allegata alla legge
sulla tariffa delle dogane**

del 19 novembre 1997

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1

L'allegato «Tariffa d'importazione»² alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane è modificato secondo la nuova versione qui annessa.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

19 novembre 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0131

¹ RS 632.10

² La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale. Queste modifiche saranno inserite negli estratti della tariffa generale, stato al 1° gennaio 1998, ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Sezione gestione, 3003 Berna. La tariffa generale vigente può essere tuttavia consultata ed ordinata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna.

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1998

dell'8 dicembre 1997

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 1998, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa ²	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	11 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	32 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	12 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	220 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	90 t netto

Art. 3 Dazi

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della tariffa delle dogane (tariffa generale).

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale

¹ L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 8 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

RS 632.422.0

¹ RS 632.10

² RS 632.10 Allegato

² Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso

Il rimborso dei tributi riscossi all'importazione è effettuato dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di una quota del contingente, sempreché le siano state esibite la decisione d'attribuzione, le ricevute doganali e le necessarie prove d'origine.

Art. 7 Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 6 aprile 1994³ relativo all'Accordo del 22 luglio 1972⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8 Esecuzione

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza:

- a. per quanto concerne i prodotti di tabacco delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000: la Direzione generale delle dogane;
- b. per le altre merci: l'Ufficio federale dell'economia esterna (Divisione delle importazioni e delle esportazioni).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998⁵.

8 dicembre 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0109

³ RS 0.632.401.3

⁴ RS 0.632.401

⁵ Così disposto per decisione presidenziale del 2 aprile 1998.

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1998 del 19 agosto 1998

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	98.050
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.09.1998
Date	
Data	
Seite	3554-3560
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 423

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.